NORME REGOLAMENTARI PER L'APPROVAZIONE DEI PROGETTI

(art.20, c.3 Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del SII)

(art. 22 L.R. 69/2011 - art. 158bis D.lgs. 152/2006)

Revisione 2025

Sommario

1. Introduzione – Riferimenti normativi correlati alla competenza 2
2. Ambito di applicazione e requisiti per l'approvazione 2
3. Documenti progettuali 3
4. Attività da eseguirsi preliminarmente all'approvazione del progetto 4
   4.1. Nulla Osta avvio procedimento espropriativo 4
   4.2. Verifica preventiva interesse archeologico (art. 41, c.4 e Allegato I.8 D.lgs. 36/2023 – D.P.C.M 14/02/2022) 5
   4.3. Interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 5
   4.4. Interventi soggetti a Nulla Osta ex L. 394/1991 e/o Valutazione di Incidenza Ambientale ex L.R. 30/2015 6
   4.5. Interventi per nuovi pozzi a scopo acquedottistico 6
5. La procedura di approvazione dei progetti da parte di AIT – Modalità di espletamento della Conferenza di Servizi 6
   5.1. Indicazioni per la presentazione del progetto da parte del Gestore del SII 6
   5.2. Verifiche di AIT sull'istanza ricevuta 8
   5.3. Indizione e lavori della Conferenza di Servizi 8
   5.4. Conclusione della Conferenza dei Servizi e approvazione del progetto 9
   5.5. Durata complessiva del procedimento di approvazione 9
6. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27bis del D.lgs. 152/2006 e art. 73bis della L.R. 10/2010) 10
7. Modifiche progettuali che intervengono successivamente all'approvazione 10

1. Introduzione – Riferimenti normativi correlati alla competenza

La L.R. 69/2011 di istituzione dell'Autorità Idrica Toscana prevede (art. 22) che i *progetti definitivi* degli interventi di cui all'art. 10, c. 1, lettera d), siano approvati dall'Autorità Idrica che provvede alla convocazione di apposita Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e regionale.

Il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 158bis, che i *progetti definitivi* delle opere, degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei Piani d'Ambito di cui all'art. 149, siano approvati dagli enti di governo degli ambiti che provvedono alla convocazione di apposita Conferenza di Servizi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della L. 241/1990. La medesima procedura si applica per le modifiche sostanziali delle medesime opere, interventi ed impianti.

Le medesime norme e articoli indicano inoltre che l'Autorità Idrica Toscana (ente di governo dell'ambito):

- costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi relativi a nuove opere e di quelli previsti dai Piani di Ambito;
- possa delegare in tutto o in parte i propri poteri espropriativi al Gestore del Servizio Idrico Integrato, nell'ambito della convenzione di affidamento del servizio i cui estremi sono specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Con Delibera n. 5/2013 dell'Assemblea di AIT è stato delegato ai Gestori del Servizio Idrico Integrato operanti in Toscana l'esercizio dei poteri espropriativi di cui AIT è titolare ai sensi delle norme sopra dette e conseguentemente approvato il testo dell'articolo inserito nelle Convenzioni di affidamento del Servizio Idrico Integrato. Con tale atto vengono delegati al Gestore tutte le fasi e i poteri espropriativi previsti dalla vigente normativa in materia di espropri (D.P.R. 327/2001), ad esclusione, in conformità a quanto previsto dall'art.158-bis, dell'indizione e della complessiva conduzione della conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere e, ove necessario, per la contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante variante urbanistica.

Per quanto attiene la valenza del presente Regolamento si richiama il c. 3 dell'art .20 del Disciplinare Tecnico (approvato con delibera n. 3/2019 Assemblea AIT) allegato alla Convenzione di affidamento del SII. Ai sensi di tale articolo il presente documento contiene specifiche norme regolamentari finalizzate alla conclusione del procedimento di approvazione dei progetti definitivi/di fattibilità tecnico economica.

Il presente documento modifica e sostituisce il precedente, approvato da AIT con Decreto n. 162/2023 del Direttore Generale.

2. Ambito di applicazione e requisiti per l'approvazione

L'art. 158-bis rappresenta una misura acceleratoria rivolta a garantire la realizzazione delle opere del servizio idrico: l'approvazione del progetto definitivo/di fattibilità tecnico economica in conferenza di servizi comporta infatti dichiarazione di pubblica utilità e costituisce titolo abilitativo e, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale (esclusi i piani paesaggistici).

Nel definire l'ambito di applicazione di detto procedimento di approvazione, si precisa che la realizzazione delle opere del servizio idrico integrato è a totale cura del Gestore, che in tal senso resta sottoposto alla normativa di settore vigente in materia di contratti pubblici.

Potranno altresì essere oggetto di approvazione da parte di AIT i progetti che necessitano di titoli abilitativi o acquisizione di più pareri o Nulla Osta tali da giustificare la necessità di una Conferenza di Servizi, ex L. 241/1990 od anche progetti di particolare complessità, strategicità ed interesse.

La medesima procedura di approvazione per conferenza di servizi prevista dall'art. 158-bis si applica inoltre, per disposto legislativo espresso, per le modifiche sostanziali delle opere e degli interventi come sopra individuati.

L'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) ha portato alla scomparsa del *Progetto Definitivo* e ridotto a due livelli la progettazione delle opere pubbliche (art. 41, c. 1): il *Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica* (*PFTE* nel seguito) ed il *Progetto Esecutivo*.

Per quanto di interesse, visto l'art. 41, c. 6, lettera f) del D.Lgs. 36/2023 (il PFTE *contiene tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e approvazioni prescritte*), l'Autorità Idrica Toscana, ai sensi delle competenze ad essa demandate e sopra indicate, provvede all'approvazione dei PFTE (rif. Parere del Consiglio Superiore dei LL.PP del 30.08.23 rilasciato ad A.N.E.A.).

Come indicato all'art. 225, c. 9 del D.Lgs. 36/2023, AIT può approvare i Progetti Definitivi di cui all'art.23 del previgente codice (D.Lgs. 50/2006) se l'incarico di progettazione è stato formalizzato entro il 30/06/2023.

Nel caso di intervento di manutenzione straordinaria di un'infrastruttura esistente, AIT può approvare il Progetto Esecutivo, visto quanto indicato all'art. 41, c. 5 del Codice, a condizione che il Progetto Esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso. Analoga disposizione può utilizzarsi nell'approvazione di progetti che abbiano compiuto e concluso procedimenti sovraordinati senza aver acquisito la dichiarazione di pubblica utilità e/o il titolo abilitativo all'esecuzione (si veda ad esempio interventi inerenti manufatti di ritenuta – dighe – sottoposti all'approvazione tecnica ai fini della pubblica incolumità da parte del MIT, con conseguente verifica di ottemperanza ex DL 507/1994 convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584).

3. Documenti progettuali

Per quanto attiene i contenuti del PFTE si richiamano le indicazioni e le prescrizioni contenute all'art. 41, c. 6 e all'allegato I.7, sezione II del D.Lgs. 36/2023. In particolare:

Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP in sede di DIP, composto dai seguenti elaborati:
a) relazione generale;
b) relazione tecnica, corredata di rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
c) relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico (articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed eventuali indagini dirette sul terreno, anche digitalmente supportate;
d) studio di impatto ambientale, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale, di seguito «VIA»;
e) relazione di sostenibilità dell'opera;
f) rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell'immediato intorno dell'opera da progettare;
g) modelli informativi e relativa relazione specialistica, nei casi previsti dall'articolo 43 del codice;
h) elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate, integrati e coerenti con i contenuti dei modelli informativi, quando presenti;
i) computo estimativo dell'opera;
l) quadro economico di progetto;
m) piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante partenariato pubblico-privato;
n) cronoprogramma;
o) piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza. Il piano di sicurezza e di coordinamento può essere supportato da modelli informativi;
p) capitolato informativo nei casi previsti dall'articolo 43 del codice. Il capitolato informativo conterrà al proprio interno le specifiche relative alla equivalenza dei contenuti informativi presenti nei documenti nei confronti dei livelli di fabbisogno informativo richiesti per i modelli informativi;
q) piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti. Il piano di manutenzione può essere supportato da modelli informativi;
r) piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
s) per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di monitoraggio ambientale;
t) piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

DNSH (Do No Significant Harm) e obiettivi ambientali nel progetto di fattibilità

Con riferimento agli elaborati costituenti il PFTE si richiama in particolare quello delineato alla lettera e) dell'elenco precedente, che prevede la *relazione di sostenibilità dell'opera*, ereditata dalle Linee Guida PFTE da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del MIMS.

Con il nuovo Codice tale relazione è da redigersi nella fase di PFTE di tutti i lavori pubblici, indipendentemente dal loro importo. I contenuti della relazione sono indicati all'art. 11 della Sezione II dell'allegato I.7.

Il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP)

Con riferimento al nuovo codice dei contratti, ed in particolare a quanto stabilito all'art. 37, la redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per i lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del codice (ovvero euro 5.382.000 alla data di approvazione del presente documento, rivedibile a seguito di rideterminazione della Commissione Europea, con provvedimento pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea).

La redazione di tale documento è richiedibile dal committente anche per interventi di importo dei lavori superiore a euro 150.000 e inferiore alla soglia sopra detta (all'allegato I.7 – sezione I, art. 2, c.6).

Per la redazione del DOCFAP dovranno seguirsi le indicazioni illustrate all'allegato I.7 – sezione I, art. 2 del Codice.

— — — — — —

Per quanto riguarda il Progetto Definitivo si rimanda all'art. 23 e successivi del previgente codice (D.Lgs. 50/2006) e relative norme regolamentari applicabili.

Per quanto attiene il Progetto Esecutivo si richiamano l'art. 41, c. 8 e l'allegato I.7, sezione II del D.Lgs. 36/2023 e gli ulteriori elementi previsti per il PFTE, visto quanto sopra indicato in caso di progetto di manutenzione straordinaria.

4. Attività da eseguirsi preliminarmente all'approvazione del progetto

4.1. Nulla Osta avvio procedimento espropriativo

Per gli interventi che interessano particelle di proprietà privata, rispetto ai quali è necessario avviare la procedura espropriativa ai sensi degli articoli 11 e 16 del d.P.R. 327/2001 e ai sensi della L. 241/1990, il Gestore deve richiedere il Nulla-Osta preventivo ad AIT.

A tal fine deve essere presentato il progetto, od un estratto dello stesso, contenete almeno i seguenti documenti (nei formati pdf semplice e firmato digitalmente): relazione generale/illustrativa, elaborati relativi al piano particellare di esproprio comprensivi della relazione inerente la perizia di stima, elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie degli immobili da espropriare o asservire o occupare, con indicazione di tutti i dati catastali, nonché delle superfici interessate ed il vincolo da imporre (occupazione/asservimento/esproprio). Per ogni ditta deve inoltre essere indicata l'indennità di espropriazione, determinata in base alle leggi e normative vigenti, come da perizia di stima.

Per quanto riguarda la tipologia di progetto di riferimento per gli elaborati in allegato all'istanza di Nulla Osta, il Gestore potrà trasmettere:

1. elaborati estratti da Progetto Definitivo, se l'incarico di progettazione è stato inequivocabilmente formalizzato entro il 30/06/2023, dimostrabile mediante invio del relativo documento (lettera di incarico/affidamento datata con protocollo, contratto datato e sottoscritto, ecc.);
2. istanza di Nulla Osta corredata di elaborati estratti da PFTE ex art. 41, c. 6 del D.Lgs. 36/2023, negli altri casi.

Insieme alla richiesta del Nulla Osta, corredata dai documenti sopra detti da inviare alla PEC di AIT[1], il Gestore deve anche obbligatoriamente comunicare:

[1] Per la trasmissione della documentazione tecnica l'istanza può far riferimento ad una modalità di invio esterna (Wetransfer, o simili). Tale riferimento (link) deve essere presente in forma editabile nella richiesta di nulla-osta e successive eventuali integrazioni oppure essere inviato per posta elettronica all'indirizzo mail approvazione.progetti@autoritaidrica.toscana.it

A. il codice di riferimento AIT del PdI ultimo approvato e vigente cui il progetto si riferisce;
B. lo stato dell'opera in progetto rispetto alla pianificazione territoriale vigente, ovvero gli elaborati devono esplicitare se l'area di localizzazione dell'opera ha destinazione urbanistica compatibile oppure sarà necessario approvare una variante di destinazione.

In caso di difformità/mancanze rilevate rispetto ai contenuti minimi sopra indicati, il RP di AIT chiede chiarimenti/integrazioni al Gestore mediante contatti per le vie brevi. In assenza di tempestivo riscontro la richiesta viene formalizzata.

Il RP di AIT, verificata la coerenza dell'intervento per cui è richiesta l'autorizzazione (codice intervento AIT) all'interno della pianificazione vigente, rilascia al Gestore il Nulla Osta a procedere nei confronti dei privati interessati dal progetto facendo riferimento al codice intervento AIT indicato dal Gestore. Qualora fosse necessario modificare il Piano Particellare iniziale, a seguito di osservazioni dei privati o altra motivazione che il Gestore relazionerà al momento della richiesta di approvazione del progetto, il Gestore non è tenuto a presentare nuova richiesta di Nulla Osta.

La comunicazione di Nulla Osta è trasmessa da AIT anche all'amministrazione comunale territorialmente interessata alla quale è eventualmente richiesta conferma sulla compatibilità urbanistica indicata dal Gestore.

Per quanto attiene la comunicazione ai privati, il Gestore provvede ad avviare il procedimento nelle modalità indicate dal d.P.R. 327/2001 e dagli articoli 7 e 8 della L. 241/1990 e s.m.i., mediante raccomandate con ricevute di ritorno agli interessati, o mediante pubblicazioni albo pretorio comunale/quotidiani nazionali e locali ove consentito, nelle quali deve informare che la comunicazione è fatta secondo quanto disposto dagli articoli 11 e 16 dello stesso d.P.R. e che il progetto sarà approvato da AIT nelle modalità indicate dall'art. 158bis del D.lgs. 152/2006 e dell'art. 22 L.R. 69/2011.

Nel caso in cui la progettazione di un intervento riguardi aree private occupate da impianti del SII in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, il Gestore, nella richiesta di autorizzazione a procedere ad AIT, deve segnalare tale circostanza ed indicare le particelle interessate, nonché motivare l'interesse del SII alla regolarizzazione. L'avvio del procedimento di acquisizione ex art. 42bis del d.P.R. 327/2001 è autorizzato dal Direttore Generale di AIT, unitamente al conferimento di delega specifica per tutti gli atti emessi nei confronti delle proprietà, sino al provvedimento finale.

4.2. Verifica preventiva interesse archeologico (art. 41, c.4 e Allegato I.8 D.lgs. 36/2023 – D.P.C.M 14/02/2022)

Prima di richiedere l'approvazione del progetto, in caso di infrastrutture e impianti che comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti, in ragione dell'impatto che detti interventi potrebbero determinare su beni o contesti di interesse archeologico presenti nell'area interessata, il Gestore deve predisporre il documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA), a cura di soggetto in possesso della necessaria qualificazione, da far pervenire alla Soprintendenza territorialmente competente. Per lo svolgimento di tale attività devono essere seguite le indicazioni contenute nelle Linee Guida approvate con DPCM 14.02.2022 e utilizzato l'applicativo appositamente predisposto (template GIS) – si richiama il sito web dell'Istituto centrale per l'archeologia, http://www.ic_archeo.beniculturali.it.

Copia di detta documentazione e di eventuali comunicazioni intercorse con la Soprintendenza sono inviate ad AIT in sede di istanza di approvazione del progetto.

Qualora il gestore ritenga che non sussistano i presupposti per la sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, deve fornire una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal RUP, che attesti motivatamente l'esclusione delle opere in progetto dalla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

In caso di progetti PNRR si richiamano le semplificazioni introdotte dal DL 19/2024, convertito con Legge 56/2024 (art.12bis).

4.3. Interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Laddove si tratti di interventi per cui è prevista dalla norma vigente l'attivazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale, si rimanda al §6. In caso di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con esito di esclusione, il progetto definitivo presentato ad AIT per la sua approvazione deve rispondere alle condizioni/prescrizioni definite nel provvedimento di esclusione di VIA. Il Gestore deve presentare una dichiarazione sostitutiva in cui dichiara, punto per punto, di aver adempiuto a quanto eventualmente prescritto nel documento di esclusione.

Nel caso l'opera ricada nelle tipologie di interventi per cui è prevista una procedura di valutazione ambientale di competenza statale, sia essa di verifica di assoggettabilità a VIA che di VIA, il Gestore deve attivare il relativo procedimento ed ottenere l'atto conclusivo dello stesso da parte dell'autorità competente (provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA, in caso di verifica, ovvero pronuncia di compatibilità ambientale, in caso di VIA), prima di richiedere ad AIT l'avvio del procedimento di approvazione del progetto. Il progetto, successivamente presentato ad AIT per la sua approvazione, deve essere rispondente alle condizioni/prescrizioni definite nel provvedimento conclusivo di VIA. Anche in questo caso il Gestore deve presentare una dichiarazione sostitutiva in cui dichiara, punto per punto, di aver adempiuto a quanto eventualmente prescritto nel procedimento di VIA.

Si rileva l'opportunità che il Gestore acquisisca, laddove necessario, il Nulla Osta per l'avvio del procedimento espropriativo (vedi §4.1) prima di procedere nell'istanza di VIA.

4.4. Interventi soggetti a Nulla Osta ex L. 394/1991 e/o Valutazione di Incidenza Ambientale ex L.R. 30/2015

Nel caso in cui l'opera ricada all'interno di Parchi nazionali o regionali o all'interno delle Riserve Naturali regionali o che possano determinare incidenze significative su pSIC o Siti della Rete Natura 2000, il Gestore deve attivare il relativo procedimento ed ottenere il Nulla Osta (ex art.13 L. 394/1991) dall'Ente Parco o la Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA – ex L.R. 30/2015) dal Settore Regionale competente sullo Studio di Incidenza Ambientale correlato al progetto, prima di richiedere ad AIT l'approvazione del progetto.

Il progetto presentato ad AIT per la sua approvazione, deve essere rispondente alle eventuali condizioni/prescrizioni espresse dall'ente competente. Anche in questo caso il Gestore deve presentare una dichiarazione sostitutiva in cui dichiara, punto per punto, di aver adempiuto a quanto eventualmente prescritto nel documento rilasciato dall'Ente Parco o dal Settore Regionale.

4.5. Interventi per nuovi pozzi a scopo acquedottistico

In caso di progetto per nuovo pozzo a scopo idropotabile, il Gestore potrà chiedere l'approvazione del progetto ad AIT almeno 30gg dopo la presentazione dell'istanza di autorizzazione alla ricerca ex art.51 DPGR 61/R/2016 al competente settore regionale, nelle modalità indicate dalle norme in vigore. Copia di detta istanza, da cui si evinca l'acquisizione al sistema informatico regionale ed eventuali comunicazioni intercorse con il competente settore, dovranno essere parte della documentazione presentata ad AIT per la richiesta di approvazione del progetto.

Il progetto presentato ad AIT per l'approvazione dovrà inoltre obbligatoriamente prevedere una prima proposta di perimetrazione di area di salvaguardia ex commi 3 e 4, dell'Art. 94 del D.Lgs 152/2006 (vedi anche punto C2.2 allegato A - Delibera GRT n.872/2020).

5. La procedura di approvazione dei progetti da parte di AIT – Modalità di espletamento della Conferenza di Servizi

5.1. Indicazioni per la presentazione del progetto da parte del Gestore del SII

Il Gestore provvede a richiedere ad AIT l'approvazione del progetto tramite indizione di apposita Conferenza dei Servizi.
Il progetto che viene proposto deve essere compatibile e rispondente alle norme vigenti e le date di redazione o verifica/revisione non possono risalire a più di un anno solare rispetto a quello di presentazione dell'istanza, eccetto motivi esterni documentabili.
Come indicato al § 2, si riassumono di seguito le tipologie di progetto che il Gestore può proporre in approvazione, in alternativa al PFTE:

- Progetto Definitivo di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2006 in caso di incarico di progettazione formalizzato inequivocabilmente entro il 30/06/2023;
- Progetto Esecutivo di cui all'art. 41, c. 8 del D.Lgs. 36/2023 in caso di interventi di manutenzione straordinaria di impianti esistenti o di opere che abbiano acquisito preventive valutazioni/approvazioni.

Nella richiesta di approvazione ad AIT il Gestore deve inserire/allegare:

a) Estremi identificativi dell'intervento nel Programma degli Interventi vigente (codice AIT intervento);
b) Elenco degli elaborati di progetto, in linea con le disposizioni normative vigenti (vedi § 2 e 3 - Modello 1)
c) Contratto affidamento/Lettera/Verbale di nomina progettista interno e comunicazioni connesse, inequivocabilmente formalizzati entro il 30/06/2023, in caso di presentazione di Progetto Definitivo ex art. 23 D.Lgs. 50/2006;
d) Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), di cui all'art. 2 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 nel caso di PFTE per interventi il cui importo lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del Codice e per gli interventi di NUOVA LOCALIZZAZIONE il cui importo lavori sia compreso tra 150.000 euro e la soglia di cui all'art. 14 sopra richiamato (vedi § 3), salvo diverso accordo con AIT;
e) Elaborati progettuali nei due formati: pdf semplice e firmato digitalmente – si segnala la necessità di comprendere la relazione di sostenibilità dell'opera per tutti i PFTE, fatta salva diversa decisione motivata del RUP;
f) Elenco enti/soggetti da convocare per la Conferenza di Servizi, con indicazione dei riferimenti normativi ai sensi dei quali è necessaria l'acquisizione dei pareri/autorizzazioni/permessi finalizzati all'approvazione del progetto, e con eventuale specifica degli elaborati progettuali utili all'espressione del parere (vedi Modello 2).
g) Certificazione del RUP incaricato (vedi Modello 3), contenente:
   - Atto/verbale/comunicazione tracciabile di nomina del RUP del progetto;
   - Attestazione della verifica condotta sulla documentazione progettuale presentata e coerenza della stessa con la normativa (codice contratti di riferimento ed altre norme di settore);
   - Nominativo del Responsabile del procedimento espropriativo del Gestore;
   - Attestazione sulla regolarità dell'avvio/conclusione del procedimento ai privati, effettuata ai sensi degli artt. 11 e 16 del d.P.R. 327/2001, e sintesi dello stesso;
   - Attestazione sulla corrispondenza delle opere in progetto rispetto a quelle presentate per l'avvio procedimento di cui al d.P.R. 327/2001, nel caso sia portato in approvazione il PFTE e sia stato utilizzato il Progetto Definitivo per il procedimento di avvio privati;
   - Attestazione sulla conformità urbanistica dell'opera da realizzare, oppure la Richiesta di variante agli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale con indicazione delle particelle interessate, dell'attuale e della futura destinazione urbanistica. In ogni caso devono essere indicati gli estremi della pianificazione urbanistica vigente presa a riferimento;
   - Documentazione correlata alla VPIA e nulla osta della Soprintendenza o Attestazione di esclusione dalla medesima procedura, con copia degli atti relativi (§ 4.2);
   - Documentazione correlata all'eventuale verifica di assoggettabilità a VIA/o verifica di VIA (§ 4.3), con copia degli atti relativi ed attestazione del rispetto delle prescrizioni;
   - Documentazione correlata all'eventuale Valutazione di Incidenza Ambientale - VIncA o Nulla Osta (§ 4.4), con copia degli atti relativi ed attestazione del rispetto delle prescrizioni;
   - Documentazione correlata all'istanza di autorizzazione alla ricerca nel caso di nuovi pozzi o autorizzazione alla ricerca (§4.5);
   - Elenco dei pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti comunque denominati, eventualmente già acquisiti dal Gestore (con copia di richieste e riscontri acquisiti).
h) Fascicolo documentazione avvio procedimento ex d.P.R. 327/2001 sul progetto: esiti notifiche alle ditte interessate dai provvedimenti espropriativi con allegata comunicazione di avvio del procedimento, accompagnata dalle relative ricevute di avvenuta notifica, eventuali osservazioni ricevute e relative controdeduzioni. Devono altresì essere allegati copia della richiesta

pubblicazione all'albo pretorio dei comuni interessati e copia della pubblicazione su quotidiani locali e nazionali, laddove effettuata;

i) Dettaglio dei vincoli/interferenze presenti sulle aree interessate dall'intervento (vedi Modello 4);
j) Riepilogo dei dati tecnico/economici del progetto (vedi Modello 5);
k) Documentazione utile all'eventuale variante urbanistica, raccolta in una cartella espressamente dedicata (cartella denominata "VARIANTE") e con i soli file firmati digitalmente:
    - Tavola stato attuale e stato variato delle particelle in variante di destinazione urbanistica, in cui siano indicate chiaramente sia la destinazione attuale che la nuova destinazione d'uso graficamente coerenti con la legenda del vigente (= approvato) strumento urbanistico comunale, sovrapposta ad Estratto catastale e al Piano territoriale comunale vigente;
    - Modulistica prevista dal Regolamento Regionale 5/R/2020 e ss.mm.;
    - Relazione geologica di fattibilità della variante come indicato dal Regolamento Regionale 5/R/2020 e ss.mm. Tale relazione deve avere a riferimento il quadro conoscitivo geologico, geomorfologico e idrogeologico ultimo disponibile (anche di strumenti territoriali adottati e non approvati);
    - Relazione di conformità e coerenza della variante urbanistica al PIT/PPR in caso di area con vicolo paesaggistico (art.21 del PIT/PPR e art. 3 comma 4 dell'Accordo tra il Ministero della Cultura e la Regione Toscana per lo svolgimento della Conferenza paesaggistica del 17 maggio 2018).

L'istanza e relativi documenti allegati, sono trasmessi alla PEC di AIT[2] nei due formati: pdf semplice e firmato digitalmente.

Gli elaborati di progetto saranno indicativamente suddivisi in cartelle tipologiche, es.: Elab. Descrittivi, Elab. Grafici, Elab. Sicurezza, Elab. Economici, Elab Variante con dimensione delle singole cartelle (compresse) non superiore a 100 Mb al fine di consentirne la messa a disposizione/pubblicazione in sede di conferenza dei servizi. Inoltre, al fine di permettere la loro archiviazione e caricamento nel portale degli Atti AIT, i file dovranno essere denominati con un numero limitato di caratteri di tipo alfanumerico separati dal tratteggio basso (underscore), evitando caratteri speciali.

5.2. Verifiche di AIT sull'istanza ricevuta

Ricevuta la richiesta di approvazione del progetto definitivo dal Gestore, il RP di AIT, in coordinamento con gli uffici preposti, verifica la procedibilità dell'approvazione sulla base della completezza e congruità del materiale fornito, come indicato da normativa e nel precedente paragrafo.
In caso di difformità/mancanze rilevate nelle verifiche, il RP di AIT chiede chiarimenti/integrazioni al Gestore mediante nota PEC.

In caso di difformità/mancanze nell'omogeneità degli elaborati rispetto all'elenco fornito, in termini di denominazione dei file e dei titoli riportati nelle maschere degli elaborati, ecc. è richiesto al Gestore l'adeguamento degli elaborati difformi anche mediante contatti per le vie brevi, indicando il tempo massimo per fornire una risposta in funzione delle difformità riscontrate. In assenza di riscontro la richiesta è formalizzata per PEC.

I tempi di risposta sono contabilizzati nella durata complessiva del procedimento di approvazione (rif 5.5).

5.3. Indizione e lavori della Conferenza di Servizi

La Conferenza di Servizi decisoria per l'approvazione del progetto è espletata in forma semplificata ed in modalità asincrona come indicato all'art. 14bis della L. 241/1990 o in forma sincrona ex art.14ter in casi di particolare complessità. Al momento della indizione, per quanto attiene la durata dei lavori e le modalità di svolgimento della conferenza, sono utilizzate le norme vigenti applicabili. La Conferenza è indetta entro 5 gg

[2] Per la trasmissione della documentazione tecnica l'istanza può far riferimento ad una modalità di invio esterna (Wetransfer, o simili). Tale riferimento (link) deve essere presente in forma editabile nell'istanza e successive eventuali integrazioni oppure essere inviato per posta elettronica all'indirizzo mail approvazione.progetti@autoritaidrica.toscana.it

lavorativi dal ricevimento della istanza del Gestore, fatte salve richieste di modifica/chiarimenti da parte di AIT.

La lettera di indizione riporta:

- l'oggetto della determinazione da assumere e le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;
- il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7 della L. 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
- la data entro cui le amministrazioni coinvolte sono chiamate a rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- la data della eventuale riunione ex art. 14-ter della L. 241/1990 in modalità telematica, qualora la Conferenza di Servizi indetta in modalità asincrona non dovesse risultare risolutiva.

I lavori della Conferenza possono essere sospesi in occasione di richieste di documentazione/chiarimenti da parte delle Amministrazioni coinvolte, non diversamente acquisibili. In tali casi il RP di AIT provvede a richiedere al Gestore le integrazioni, fornendo un tempo, possibilmente condiviso con lo stesso, che costituisce sospensione dei termini ai sensi dell'art. 2, c.7 della L. 241/1990. Il procedimento può essere sospeso per un tempo complessivo non superiore a 30 giorni.

La durata di tale sospensione è conteggiata nella durata del procedimento di approvazione gestito da AIT (§ 5.5).

5.4. Conclusione della Conferenza dei Servizi e approvazione del progetto

La determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza è redatta dal RP di AIT entro 5 legge dalla conclusione dei lavori della stessa Conferenza. La determinazione di conclusione positiva della Conferenza è trasmessa al Direttore Generale di AIT, competente all'approvazione del progetto definitivo mediante proprio atto (Decreto) sensi dell'art. 10 della L.R. 69/2011, e per conoscenza al Dirigente Area Pianificazione e Controllo.

Il Responsabile del Procedimento di AIT propone quindi la bozza di decreto alla sottoscrizione del Direttore Generale, quale atto conclusivo del procedimento di approvazione del progetto definitivo/di fattibilità tecnico economica. Il Decreto, una volta pubblicato sull'albo pretorio di AIT, assume gli effetti di cui all'art. 14-quater della L. 241/1990, sostituendo a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. Con tale atto è contestualmente dichiarata la pubblica utilità, rilasciato il titolo abilitativo all'esecuzione e, ove occorra, apposto il vincolo preordinato all'esproprio e approvata la variante urbanistica connessa all'intervento.

Il RP di AIT cura la trasmissione del Decreto di approvazione ai soggetti invitati alla Conferenza di Servizi e al Gestore.

In sede di conferenza asincrona ed in caso di dissenso ritenuto superabile, il RP di AIT convoca la Conferenza in modalità sincrona (art. 14ter, c. 7 della L. 241/1990). Alla conclusione dei lavori, il RP di AIT adotta la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza (art. 14ter, c. 7 della L. 241/1990).

In caso di dissenso motivato emesso in sede di Conferenza e ritenuto non superabile, il RP di AIT, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al Gestore i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10-bis della L 241/1990, e procede con le modalità di cui al comma 5 dell'art.14bis.

5.5. Durata complessiva del procedimento di approvazione

Il competente Servizio di AIT traccia i tempi di durata delle attività correlate all'approvazione dei progetti definitivi/di fattibilità tecnico economica, a partire dalla data della presentazione dell'istanza da parte del Gestore.

I tempi sono conteggiati distinguendoli in:

1. tempi per la produzione di integrazioni e chiarimenti richiesti da AIT, dopo la presentazione del progetto e prima dell'indizione della Conferenza;
2. tempi della Conferenza forniti alle amministrazioni per inviare i propri pareri;
3. tempi di sospensione, durante i lavori della Conferenza, dovuti a richieste di integrazioni da parte delle amministrazioni partecipanti;
4. eventuali tempi dell'art. 10bis.

Annualmente, per ogni Gestore, possono essere elaborate schede di sintesi sull'attività compiuta.

6. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27bis del D.lgs. 152/2006 e art. 73bis della L.R. 10/2010)

Nel caso l'opera ricada nelle tipologie di interventi per cui è previsto il procedimento di VIA di competenza regionale, il Gestore deve presentare alla Regione Toscana la documentazione indicata dagli articoli in epigrafe. L'approvazione del progetto sarà compresa nel provvedimento unico regionale che coinvolgerà anche AIT nella trattazione delle competenze demandate alla medesima dall'art. 158bis del D.lgs. 152/2006 e dall'art. 22 della L.R. 69/2011.

7. Modifiche progettuali che intervengono successivamente all'approvazione

Laddove, a seguito di valutazioni non preventivamente rilevabili dovute ad un'ottimizzazione dell'intervento o dettate da condizioni riscontrate in fase esecutiva, si rendano necessarie nuove apposizioni del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità o vengano apportate significative variazioni sul progetto, il Gestore deve procedere con la richiesta di approvazione ad AIT di una variante progettuale, esplicitandone le motivazioni e presentando la documentazione indicata al § 5.1, eventualmente accordandosi nel dettaglio con il RP di AIT. Nel caso la modifica interessi nuove particelle è necessario sia preventivamente effettuato l'avviso di avvio del procedimento ex artt.11 e 16 d.P.R. 327/2001.